

opportunità sviluppo

STATUTO

TITOLO I Denominazione, sede e scopi



Art. 1 (Costituzione)

- I. Con il presente Atto si costituisce l'Associazione denominata "OPPORTUNITA' SVILUPPO".
- II. "OPPORTUNITA' SVILUPPO" è un'associazione culturale, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro.
- II. Il logo "OPPORTUNITA' SVILUPPO" è costituito da un simbolo che rappresenta una vela stilizzata e striata dove si alternano tre colori: l'arancione, il bianco ed il blu. La scritta "Opportunità" è realizzata in blu mentre la scritta "Sviluppo" in arancione;
- III. Il sito web istituzionale dell'Associazione è www.opportunitasviluppo.it.

Art. 2 (Sede)

- I. L'Associazione "OPPORTUNITA' SVILUPPO" ha sede legale ed amministrativa a Caltanissetta in via Vespri Siciliani, 61/63.

Art. 3 (Scopi ed attività)

- I. L'associazione "OPPORTUNITA' SVILUPPO" ha per oggetto lo sviluppo e la valorizzazione degli Associati attraverso l'ideazione, la realizzazione e la promozione di tutte le attività necessarie al suo raggiungimento. In particolare, persegue i seguenti scopi e svolge le seguenti attività a favore degli Associati:
 - 1) sviluppare e favorire processi di integrazione e di crescita, attraverso la predisposizione di strumenti idonei ed efficaci per lo scambio di informazioni, opportunità, beni e servizi;
 - 2) promuovere incontri per favorire il comune approvvigionamento di beni, servizi e tecnologie;
 - 3) ideare, organizzare e promuovere, direttamente e/o indirettamente, attività di assistenza e consulenza utili per la crescita e lo sviluppo del territorio;
 - 4) stipulare convenzioni con altre società, enti ed associazioni, e creare forme di partenariato con essi al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - 5) informare circa le opportunità di finanziamento ed elaborare delle politiche di accesso a fondi pubblici e privati;
 - 6) ideare, organizzare, patrocinare e promuovere, direttamente e/o indirettamente, attività, corsi di formazione, seminari e convegni e percorsi di specializzazione per il raggiungimento degli scopi associativi all'interno degli istituti scolastici, pubblici o privati, scuole, consorzi e poli universitari ed università;
 - 7) ideare, organizzare e promuovere, direttamente e/o indirettamente, attività di carattere informativo, pubblicitario e di pubbliche relazioni, ritenute idonee per la divulgazione e l'impiego delle opportunità di carattere economico, sociale e culturale;

- 
- 8) progettare, creare, sviluppare, gestire e promuovere, direttamente e/o indirettamente, servizi e programmi di ricerca, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo dello sviluppo economico e della comunicazione, nonché proprietà intellettuali ed industriali e marchi di qualità che identifichino l'Associazione, gli Associati, le loro attività ed i loro prodotti;
 - 9) ideare, organizzare, gestire, promuovere, direttamente e/o indirettamente, e partecipare ad eventi e manifestazioni fieristiche, ovunque ubicate, per la diffusione degli scopi associativi;
 - 10) ideare, sviluppare e promuovere intese e collaborazioni con altre categorie di operatori economici e con organismi pubblici e privati interessati al turismo, alla valorizzazione ed allo sviluppo del territorio, dei prodotti locali, dell'artigianato artistico tipico di qualità e delle tradizioni siciliane;
 - 11) promuovere l'adesione di nuovi Associati che intendono adeguarsi alle finalità dell'Associazione ed aderire ad associazioni, società o strutture che perseguono scopi analoghi o affini;
 - 12) svolgere ogni altra operazione e attività che possa rendersi necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tali attività potranno svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, in conformità agli scopi dell'Associazione.

TITOLO II Associati

Art. 4 (Categorie e requisiti)

- I. Possono richiedere di diventare Associati le seguenti categorie: le persone fisiche, i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, le società, i consorzi, le associazioni, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici economici.
- II. La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il diritto di voto.
- III. Il richiedente dovrà essere presentato da almeno un Associato e dovrà aver raggiunto la maggiore età.
- IV. Il richiedente dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione.

Art. 5 (Ammissione)

- I. La domanda di ammissione, controfirmata dall'Associato presentante, dovrà essere redatta su apposito modulo redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
- II. La domanda di ammissione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti, di tutti i diritti ed obblighi da questi derivanti.
- III. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione a maggioranza qualificata di 4/5, sentiti gli Associati.

Art. 6 (Associato fondatore)

- I. Il Socio fondatore è colui che ha fondato l'Associazione "OPPORTUNITA' SVILUPPO" e che ha sottoscritto l'atto costitutivo;
- II. Il Socio fondatore per il primo anno non dovrà corrispondere le quote associative. Negli anni successivi dovrà corrispondere solo la quota annuale.

Art. 7 (Associato Onorario)

- I. Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di associare annualmente un soggetto che abbia condiviso e sviluppato dall'esterno l'Associazione "OPPORTUNITA' SVILUPPO".
- II. L'Associato Onorario per il primo anno non dovrà corrispondere le quote associative. Negli anni successivi dovrà corrispondere solo la quota annuale.

Art. 8 (Quote associative)

- I. Ogni Associato, salvo il caso previsto dall'artt. 6, comma II, e 7, comma II, dovrà corrispondere all'Associazione una quota di iscrizione e la quota annuale.
- II. Entrambe le quote associative verranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento interno.
- III. Il pagamento delle quote (di iscrizione ed annuale) dovrà avvenire per i nuovi Associati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione. Per gli Associati il pagamento della quota annuale dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata corresponsione della quota annuale costituirà motivo di automatica decadenza dalla qualità di Associato.
- IV. Il cambiamento della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
- V. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta.
- VI. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario presso il Foro di Caltanissetta nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.
- VII. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, salvi i casi di trasferimenti *mortis causa*. Le stesse non potranno essere rivalutate.
- VIII. Il pagamento delle quote associative conferisce all'Associato il diritto di voto.

Art. 9 (Recesso)

- I. L'Associato potrà sempre recedere dall'Associazione attraverso una disdetta comunicata al Consiglio Direttivo in carica con lettera raccomandata A.R. entro il mese di dicembre dell'anno in cui si intende interrompere il rapporto associativo

Art. 10 (Sanzioni disciplinari)

- I. Le sanzioni disciplinari irrogabili dal Consiglio Direttivo sono:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonimento e diffida;
 - c) sospensione;
 - d) espulsione.
- II. L'Associato potrà essere espulso esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) comportamento in violazione delle finalità dell'Associazione;
 - b) grave inadempimento degli obblighi associativi.

Art. 11 (Diritti e doveri)

- I. Tutti gli Associati avranno pari diritti ed eserciteranno in Assemblea il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2532, comma II del c.c.
- II. Ogni Associato in regola con i contributi associativi avrà diritto al voto.
- III. Ogni Associato potrà votare per l'approvazione e la modifica di Statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- IV. La partecipazione all'Associazione degli Associati non sarà temporanea, salvo i casi previsti dall'art. 10.
- V. Tutti gli associati dovranno rispettare le norme inserite nel presente Statuto e nei Regolamenti interni.

TITOLO III Consiglio Direttivo

Art. 12 (Composizione)

- I. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri:
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Segretario;

- X
- Tesoriere;
 - Consigliere.

Art. 13 (Elezioni)

- I. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere vengono eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea degli Associati, ad esclusione del primo Consiglio Direttivo che durerà in carica, oltre che per i 3 (tre) anni di mandato, anche per i mesi residui dell'anno in cui è stato eletto, precedenti al primo anno di mandato; l'Assemblea elettiva dovrà svolgersi nella seconda metà del mese di novembre dell'anno precedente a quello corrispondente al primo anno di mandato.
- II. Il mandato del Consiglio Direttivo dura 3 (tre) anni; il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° gennaio del primo anno e decade il 31 dicembre del terzo anno di mandato, salvo quanto previsto dal comma precedente;
- III. Possono presentare la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo i Soci fondatori e gli Associati che sono iscritti all'Associazione in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni candidato non potrà concorrere per più di una carica.
- IV. Le candidature dovranno essere comunicate almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo il caso previsto dal comma I; nel caso in cui entro il predetto termine non pervenga alcuna candidatura per una o più cariche, sarà possibile comunicare personalmente la propria candidatura all'apertura dell'Assemblea elettiva.
- V. Risulteranno eletti, per ogni carica, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità verrà eletto il candidato Associato che abbia per più tempo rivestito un incarico all'interno del Consiglio Direttivo ed, a parità, al candidato Associato da più tempo a "OPPORTUNITA' SVILUPPO".
- VI. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, nel corso del triennio, una carica rimanga vacante la stessa sarà ricoperta da un Associato nominato a maggioranza dai rimanenti membri del Consiglio Direttivo entro il mese successivo. Fino al momento della sua nomina, le funzioni saranno assunte *ad interim* dal Presidente, in deroga all'art. 12.

Art. 14 (Riunioni)

- I. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno convocate dal Presidente o da almeno tre dei suoi componenti ogni qual volta gli stessi lo riterranno opportuno.
- II. Nel mese di gennaio del primo anno di carica il Presidente neo eletto convoca una riunione congiunta dei componenti del Consiglio Direttivo uscente e di quello entrante per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo ed il passaggio delle consegne.
- III. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- IV. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti ad eccezione delle decisioni relative alle proposte di ammissione ed espulsione degli Associati per le quali è prevista la maggioranza dei 4/5.
- V. Le decisioni assunte in seno al Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate agli Associati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui sono state adottate.

Art. 15 (Funzioni e compiti)

- I. Il Consiglio Direttivo:
 - a) convoca l'Assemblea degli Associati, dandone comunicazione, e ne predispone l'ordine del giorno con un preavviso di almeno 1 (uno) mese;
 - b) sottopone all'Assemblea le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposte ai sensi dell'art. 14, comma II;
 - c) determina l'ammontare delle quote associative con Regolamento interno;
 - d) delibera l'ammissione degli Associati;
 - e) delibera l'espulsione degli Associati nei casi di cui all'art. 10, comma II, lett. a) e b);
 - f) delibera l'irrogazione delle altre sanzioni disciplinari;
 - g) procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, nei casi previsti dall'art. 13, comma VI;

- h) nomina, ove occorra, uno o più Responsabili per il proficuo espletamento delle attività rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- i) istituisce il Comitato Scientifico e ne nomina i componenti;
- j) istituisce il Comitato Tecnico e ne nomina i componenti;
- k) redige e delibera i Regolamenti interni.



Art. 16 (Presidente)

- I. Il Presidente:
 - a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
 - b) cura i rapporti istituzionali dell'Associazione;
 - c) convoca il Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori;
 - d) sottoscrive, unitamente al Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
 - e) ricopre *ad interim* le funzioni scoperte in seno al Consiglio Direttivo nel caso previsto dall'art. 13, comma VI;
 - f) coordina le attività dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - g) gestisce, insieme al Tesoriere, a firma disgiunta, il conto corrente dell'Associazione.
- II. La carica di Presidente non può essere ricoperta dallo stesso soggetto per più di 2 (due) mandati triennali consecutivi.

Art. 17 (Vice Presidente)

- I. Il Vice Presidente:
 - a) sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
 - b) insieme al Presidente, cura i rapporti istituzionali dell'Associazione;
 - b) vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione;
 - c) riceve, per conto del Consiglio Direttivo, le istanze ed i reclami degli Associati;
 - d) riferisce, in caso di presunte violazioni, in seno al Consiglio Direttivo;
 - e) cura i rapporti con gli Associati.

Art. 18 (Segretario)

- I. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) custodisce il libro dei verbali;
 - c) comunica agli Associati le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Art. 19 (Tesoriere)

- VI. Il Tesoriere:
 - a) gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione con obbligo di rendiconto;
 - b) effettua i pagamenti e ha autonomia di spesa nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento interno;
 - c) incassa le quote associative ed ogni altro tipo di entrata;
 - d) gestisce, insieme al Presidente, a firma disgiunta, il conto corrente dell'Associazione;
 - e) redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, secondo le disposizioni statutarie, così come predisposti dalla riunione congiunta dei componenti del Consiglio Direttivo uscente e di quello entrante convocata ai sensi dell'art. 14, comma II;
 - f) custodisce ed aggiorna il registro degli Associati;
 - g) comunica, nel caso di cui all'art. 8, comma III, l'avvenuta decadenza dalla qualità di Associato.

Art. 20 (Consigliere)

- I. Il Consigliere svolge ogni altra attività necessaria al perseguimento degli scopi associativi che non sia di specifica competenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- II. Il Consigliere viene delegato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV Assemblea

Art. 21 (Composizione, convocazione e costituzione)

- I. L'Assemblea:
 - a) è composta dai Soci fondatori e da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative;
 - b) è convocata almeno 2 (due) volte l'anno;
 - c) è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli Associati.

Art. 22 (Poteri e Delibere)

- I. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione.
- II. Le delibere assembleari sono adottate a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle indicate al successivo comma III.
- III. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta nei seguenti casi:
 - a) approvazione dei bilanci;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori;
 - c) revoca delle delibere del Consiglio Direttivo richiesta da almeno 1/3 degli Associati;
 - d) modifiche dello Statuto.

TITOLO V Collegio dei Revisori

Art. 23 (Collegio dei Revisori)

- I. Il Collegio dei Revisori sarà istituito qualora richiesto da almeno 1/3 degli Associati.
- II. Il Collegio dei Revisori sarà composto da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea. Se nominati il loro incarico terminerà con l'approvazione del bilancio consuntivo.
- III. Il Collegio dei Revisori:
 - a) accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
 - b) è titolare di poteri ispettivi e di controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, oltre che sull'operato di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vengano delegati alla gestione delle risorse economiche dell'Associazione.

TITOLO VI Comitato Scientifico

Art. 24 (Composizione e Durata)

- I. Il Comitato Scientifico è costituito da soggetti dalle comprovate capacità professionali e/o accademiche.
- II. I suoi componenti sono facoltativamente nominati e revocati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 (Funzioni)

- I. Il Comitato Scientifico coadiuva e collabora con l'Associazione per la realizzazione delle sue attività e per il perseguimento dei suoi scopi.

Comitato Tecnico

Art. 26 (Composizione e Durata)

- I. Il Comitato Tecnico è costituito da soggetti dalle comprovate capacità tecnico professionali.
- II. I suoi componenti sono facoltativamente nominati e revocati dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 (Funzioni)

- II. Il Comitato Tecnico coadiuva e collabora con l'Associazione per la realizzazione delle sue attività e per il perseguimento dei suoi scopi.

TITOLO VII

Composizione delle controversie

Art. 28 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

- I. Salvi i casi di competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, per tutte le eventuali controversie tra gli Associati, gli interessati dovranno preliminarmente chiedere di esperire un tentativo di conciliazione.
- II. Tale richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo dovrà essere inoltrata tramite raccomandata ed A.R.
- III. Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, convocherà le parti in causa per sentire le loro ragioni.
- IV. Della predetta attività verrà redatto apposito verbale a firma di tutti i presenti.

Art. 29 (Collegio arbitrale)

- I. In caso di esperimento negativo della procedura di cui all'art. 28, le controversie saranno demandate al giudizio di un Collegio arbitrale.
- II. Il Collegio sarà composto da tre Arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna delle parti in lite ed un terzo, in qualità di Presidente, nominato congiuntamente dai due Arbitri.
- III. Nell'ipotesi di disaccordo, circa la nomina del Presidente, la stessa verrà effettuata dal Consiglio Direttivo.
- IV. Gli Arbitri giudicano *ex bono et aequo* senza formalità di procedure entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del Collegio.
- V. Il lodo arbitrale è inappellabile.

TITOLO VIII

Patrimonio dell'Associazione

Art. 30 (Risorse finanziarie)

- I. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) quote associative, previste dall'art. 8;
 - b) contributi che l'Associazione potrà ricevere da Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) finanziamenti in qualunque forma erogati;
 - e) ogni altro provento utile, compatibile e/o necessario per le finalità associative.
- II. Il patrimonio dell'Associazione, in nessun caso, anche in modo indiretto, non potrà essere ripartito tra gli Associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 31 (Efficacia e Modifiche dello Statuto)

- I. Il presente Statuto è immediatamente vincolante per ciascun Associato.
- II. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate esclusivamente da ciascun membro del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli Associati.

Art. 32 (Comunicazioni)

- I. Tutte le comunicazioni previste dagli articoli precedenti, ad eccezione di quella di cui all'art.28, dovranno essere effettuate tramite la lista di distribuzione ufficiale dell'Associazione.

Art. 33 (Cause di scioglimento e liquidazione)

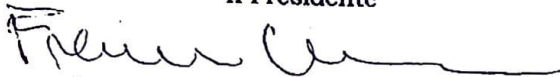
- I. Lo scioglimento dell'Associazione si avrà nei seguenti casi:
- a) per decisione assembleare con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli Associati;
 - b) per mancata attività o mancato perseguimento degli scopi sociali protrattisi per almeno 18 (diciotto) mesi.
- II. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, previa estinzione dei debiti associativi, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente o associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 (Rinvii)

- I. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia ai Regolamenti interni ed alle norme di legge vigenti.

Caltanissetta, 23 novembre 2009

Il Presidente



I Soci Fondatori

